



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2014, proposto da:
F.lli del Prete Prefabbricati Sas, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Mario Sanino e Andrea Stefanelli, con domicilio eletto presso Mario
Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

P.M.T. Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Neri, Alessandro
Righini e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in
Roma, Via Federico Confalonieri 5;

nei confronti di

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS,
n. 00743/2014, resa tra le parti, concernente l'aggiudicazione gara per

la fornitura di materiali di vestiario, equipaggiamento e casermaggio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di P.M.T. Spa e di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Manzi, Paola Salvatore (su delega di Sanino) e l'avv. dello Stato Corsini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al TAR del Lazio, la società PTM, premesso di aver partecipato alla procedura selettiva ristretta (gara n. 2/2013) per la fornitura di materiale vario e vestiario-equipaggiamento e casermaggio (divisa in 13 lotti) indetta dalla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, chiedeva l'annullamento del provvedimento (decreto n. 451 del 13.11.2013) di aggiudicazione definitiva della connessa fornitura (per il lotto n. 12) alla s.a.s Fratelli Del Prete prefabbricati.

La ricorrente, che impugnava altresì i verbali del Seggio di gara (nella parte in cui non era stata disposta l'esclusione dalla procedura della Ditta aggiudicataria) e la nota 17.10.2013 (recante rifiuto di procedere all'annullamento delle operazioni di gara ed alla riformulazione della

graduatoria), argomentava che la ditta vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa per l'assorbente ragione che il prezzo offerto era pari a quello posto a base d'asta secondo il dettato della lettera invito.

1.1.- Con la sentenza epigrafata, resa in forma semplificata, il TAR adito, rigettata l'eccezione di parte controinteressata sulla tardività dell'impugnazione, ha accolto il ricorso, annullando l'aggiudicazione alla Ditta f.lli Del Prete, osservando in sintesi che:

- “risulta pacifico e non contestato che l'offerta del prezzo complessivo per il lotto n. 12 da parte della società aggiudicataria era pari ad € 627.600,00” ed era “perfettamente coincidente con il prezzo a base d'asta per l'intero lotto corrispondente”;

- l'offerta di cui sopra incorre pertanto nella nullità sancita dall'art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti), D.Lgs. n. 163 del 2006 e non è superabile rilevando che il bando di gara prevede la indicazione dei prezzi unitari dalla cui considerazione avrebbe potuto ricavarsi il prezzo complessivo offerto per il lotto.

2.- La decisione è avversata dall'appello in esame, con il quale la società istante:

- quanto al rigetto dell'eccezione di tardività, sostiene che la stessa doveva invece essere accolta, in quanto la conoscenza dell'aggiudicazione decorrerebbe dall'accertamento definitivo della partecipazione del concorrente contestato;

- nel merito, argomenta che l'affermazione della sentenza, per cui l'offerta complessiva era pari all'importo di gara, non risponderebbe al vero, poiché prima dell'apertura delle buste il rappresentante legale

della ditta dichiarava l'errore commesso nella indicazione dell'offerta economica complessiva, il cui importo esatto era comunque ricavabile dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari, confermati dall'analisi degli stessi. Si trattava, in sostanza, di un errore del tutto emendabile e non di una ipotesi di inesistenza dell'offerta in questione, sicchè la Commissione avrebbe dovuto procedere alla correzione dell'errore stesso, emergendo che il prezzo complessivo realmente offerto non coincideva con quello a base d'asta ma risultava ad esso inferiore. Queste argomentazioni sono contrastate dalla ditta aggiudicataria e dal Ministero, che hanno controdedotto con le rispettive memorie.

3.- Il gravame non può trovare accoglimento.

3.1.- Quanto alla questione della tardività non può aderirsi alla tesi dell'appellante perché, ai sensi di legge, la conoscenza dell'aggiudicazione si perfeziona verso le ditte partecipanti mediante la comunicazione della aggiudicazione definitiva; ciò emerge, come ben indicato dal primo giudice, dal coordinamento tra l'art. 120, comma 5, del d.l.vo n. 163/2006 e l'art. 79, c.5, del medesimo. Poiché non è contestato che la comunicazione è avvenuta in data 13 novembre 2013 e che il ricorso al TAR è stato notificato il 18 novembre 2013, l'eccezione di tardività si conferma infondata.

3.2.- Nel merito, osserva il Collegio che la tesi che dà rilievo ai prezzi unitari, che soccorrerebbero nella correzione del prezzo complessivo offerto, è preclusa non dal tenore dell'art. 82 del codice dei contratti (nel quale non si reperisce alcuna nullità per la causa indicata dal primo giudice) ma della lettera di invito alla procedura. Sotto il primo

profilo, la tesi in esame trovava appoggio in una giurisprudenza formatasi precedentemente al nuovo codice dei contratti del 2006 e che sottolineava il principio per cui “quando l’offerta è formulata in termini di prezzi unitari, che la stazione appaltante controlli i calcoli relativi sia alla moltiplicazione dei prezzi unitari per le relative quantità, sia alla somma finale, correggendo gli errori di calcolo (C. Stato, sez. IV, 20 aprile 1999, n. 672; C.G.A.S., 22 marzo 2000, n. 119)” (Cons. di Stato, sez. VI, CDS VI, n. 6779/2002). La strada che dà prevalenza alle risultanze dei prezzi unitari tesi è oggi percorribile solo facoltativamente da parte della normativa di gara, atteso che l’art. 82, c.2, del codice demanda al bando di stabilire se il prezzo più basso viene calcolato sulla base dell’elenco prezzi o dell’offerta a prezzi unitari, e nulla dice in caso di discordanza col prezzo complessivo. Tuttavia, nella fattispecie concreta in esame, una tale opzione non è stata compiuta dalla normativa di gara poiché, al contrario, la lettera di invito, come puntualmente osservato dal primo giudice, dispone quanto segue: “in caso di discordanza tra il prezzo complessivo del lotto calcolato sulla base dei prezzi singoli riportati in offerta ed il prezzo complessivo ivi indicato, sarà ritenuto valido quest’ultimo ai fini dell’aggiudicazione”. La scelta della “*lex specialis concursus*”, peraltro non impugnata, esclude pertanto che l’indicazione di un prezzo complessivo offerto in misura discordante dalla somma dei prezzi unitari, possa integrare la fattispecie di un errore materiale soggetto al dovere di soccorso da parte della stazione appaltante; e del resto supporta la esclusione dell’errore materiale anche l’altro rilievo

correttamente formulato dal TAR, ove ha ricordato la forte sproporzione nella specie esistente tra la somma dei prezzi unitari ed il prezzo complessivo offerto. Pertanto e conclusivamente, debbono essere confermate sia la legittimità della esclusione, per violazione della normativa di gara, dell'offerta dell'appellante, sia, conseguentemente, la sentenza gravata.

4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l'appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)